

Sentenza 31 gennaio 2019 n.10

Corte dei Conti, Sez.giur.Lombardia, 31 gennaio 2019 n.10, Pres.Caruso, Est.Tenore. Procura Regionale (PM Grasso) c. Corritore (avv.Cerami), Dragonetti (avv.Biasi).

Corte dei Conti – Giudizio di responsabilità – Danno Erariale – Erogazione di maggiorazioni retributive a Segretario Comunale – Per il c.d. galleggiamento o allineamento retributivo ex art.41, co.5, CCNL 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16.5.2001 – Presupposti – Dirigente comunale di riferimento su cui galleggiare – Dirigente esterno a termine nominato ex art.110, d.lgs. n.267 del 2010 – Possibilità di galleggiamento – Sussiste – Ragioni.
(CCNL 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali 16.5.2001, art.41, co.5; d.lgs. 30 dicembre 2010 n.267, art.110)

Dirigenza pubblica – Dirigente comunale - Dirigente esterno a termine nominato ex art.110, d.lgs. n.267 del 2010 – E' dirigente a tutti gli effetti giuridici – Conseguenze.

Sul piano testuale e logico, la previsione normativa di cui all'art.41, co.5, CCNL 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali firmato il 16.5.2001, consente il meccanismo di galleggiamento o allineamento retributivo a favore del Segretario Comunale anche qualora il parametro stipendiale di riferimento sia quello di un dirigente comunale esterno a termine in pianta organica destinatario di incarico dirigenziale ex art.110, d.lgs. n.267 del 2010.

Il dirigente comunale esterno a termine in pianta organica destinatario di incarico dirigenziale ex art.110, d.lgs. n.267 del 2010 è giuridicamente un dirigente comunale a tutti gli effetti: ne consegue che ben può essere assunto a parametro di riferimento per il meccanismo di galleggiamento o allineamento retributivo a favore del Segretario Comunale di cui all'art.41, co.5, CCNL 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali firmato il 16.5.2001.

Mascheroni 31 come da delega in atti, posta elettronica certificata:

alessandra.blasi@milano.pecavvocati.it;

letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati;

richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata

l'udienza per la trattazione del giudizio;

ascoltata, nell'odierna udienza pubblica del 23.1.2019, la relazione del

Magistrato designato prof. Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico

Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr. Antonino Grasso e

degli avv. Carlo Cerami ed Alessandra Blasi per le parti convenute;

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639; visto il

d.lgs. 26.8.2016 n.174.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 4.10.2017, la Procura citava in giudizio i convenuti in epigrafe, rispettivamente Direttore Generale del Comune di Milano all'epoca dei fatti il dr. Corritore, e Direttore centrale per il personale il dr. Dragonetti, esponendo quanto segue:

a) che, a seguito di notizia giornalistica, era stata intrapresa una indagine in merito al possibile danno erariale per le maggiorazioni stipendiali erogate dal Comune di Milano al Segretario Generale Giuseppe Mele dall'1.9.2006 al 31.5.2011;

b) che, in particolare, al dr. Mele il Comune aveva erogato una retribuzione di posizione parametrata, in base al c.d. principio di allineamento o galleggiamento retributivo di cui all'art.41, co.5 del CCNL 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16.5.2001, alla funzione dirigenziale più elevata del Comune di Milano, coincidente con quella di un

dirigente esterno (il dr.Cozza), a termine, incaricato dal Sindaco ai sensi dell'art.110 del d.lgs. n.267 del 2000;

c) che tale allineamento era stato tuttavia censurato sia dalla Ragioneria Generale dello Stato (con nota 3.2.2011) che da pareri dell'Aran (25.10.2010 e 8.8.2006), che avevano ritenuto operante l'istituto perequativo solo con riferimento alle posizioni dirigenziali a tempo indeterminato più elevate in base al CCNL 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16.5.2001, con esclusione degli incarichi c.d. esterni a termine ex art.110 e 108, d.lgs. n.267, tesi non condivisa dall'ANCI;

d) che, sulla scorta dei predetti rilievi della Ragioneria, il Comune aveva dunque rideterminato la retribuzione del dr. Mele e attivato il recupero dell'indebito percepito dall'1.9.2006 al 31.5.2011, pari ad euro 321.891,71 lordi;

e) che a seguito di ricorso del dr. Mele, il Tribunale lavoro di Milano, con sentenza 17.1.2012 n.5610, aveva rigettato la domanda, aderendo alle posizioni di Aran e Ragioneria Generale, e che il Mele aveva interposto appello richiedendo, ed ottenendo, nelle more della pronuncia, la sospensione in via amministrativa del recupero dell'indebito;

f) che, con verbale 26.6.2012 sottoscritto innanzi alla Autorità giudiziaria e recepito dal Comune di Milano con atto 1.8.2012 a firma Dragonetti, il Comune di Milano ed il dr. Mele avevano conciliato la lite per la sua incertezza, riconoscendo all'appellante il solo minor trattamento economico già riconosciuto al suo predecessore Segretario Generale, con restituzione delle eccedenze percepite;

g) che la scelta transattiva, imputabile ai convenuti e non al vertice

politico non evocato in giudizio, appariva irragionevole ed illogica, a fronte

degli indirizzi della Ragioneria Generale, dell'Aran e dell'esito del giudizio

lavoristico in primo grado;

h) che era dunque ipotizzabile un danno erariale di euro 239.387,39,

pari al delta tra la predetta maggior retribuzione percepita per il

galleggiamento *de quo* e le somme ripetute dal dr.Mele in esecuzione della

conciliazione 26.6.2012 pari ad euro 82.504,32 lordi e che tale danno era

ascrivibile al DG Corritore ed al Direttore Centrale risorse umane

Dragonetti, agenti con colpa grave;

i) che le deduzioni depositate in riscontro all'invito non erano risultate

idonee a superare le contestazioni mosse.

Tutto ciò premesso, la Procura chiedeva la condanna dei due

convenuti al pagamento a favore del Comune di Milano della predetta

somma di euro 239.387,39, ascrivendo a ciascun coautore il 50%, pari ad

euro 119.694,00, oltre accessori e spese di lite.

2. Si costituiva il dr.Corritore, difeso dall'avv. Carlo Cerami,

confermando la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura ed eccependo

quanto segue:

a) la prescrizione della domanda a fronte di un accordo giudiziale,

foriero di danno secondo la Procura, tra il Comune di Milano e il dottor

Mele, del 26 giugno 2012, e la notifica dell'invito a dedurre (data

giuridicamente rilevante rispetto alla spedizione, comunque tardiva, dello

stesso) avvenuta in data 29 giugno 2017 ed in data 4 luglio 2017; che,

inoltre, l'esborso al dr.Mele da parte del Comune era già avvenuto prima di

tale transazione, che aveva solo imposto al Mele una refusione di parte della somma introitata;

b) la non ascrivibilità della scelta transattiva al Corritore, direttore generale, ma ai singoli dirigenti *ex* dell'art. 107, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000, e, in particolare, all'Avvocato del Comune Maria Rita Surano;

c) l'insindacabilità nel merito della scelta discrezionale transattiva, ragionevole a fronte di rischi di soccombenza comunale in appello, con possibili esborsi ulteriori risarcitori e per spese legali, e come tale sottratta al sindacato giurisdizionale (art. 1, co. 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20);

d) che il criterio di computo del galleggiamento stipendiale fruito dal dr.Mele, ancorato alla retribuzione del dirigente a termine *ex* art.110, co.1, TUEL dr.Cozza, era legittimo, in quanto, come riconosciuto anche dall'ANCI con parere 13.10.2011, il comma 5 dell'art.41 del CCNL non operava alcuna distinzione tra dirigenti a tempo determinato o a tempo indeterminato e, in ogni caso, una distinzione siffatta sarebbe stata in contrasto con la *ratio* della norma, che è quella di assicurare al Segretario comunale una retribuzione di posizione non inferiore a quella riconosciuta a dirigenti del medesimo ente a cui il segretario medesimo è sovraordinato;

e) che difettava comunque la colpa grave nella condotta del convenuto, a fronte di pareri discordanti di ANCI e Aran sul punto e del dato normativo del TUEL e del CCNL non ostativo alla parametrizzazione del galleggiamento seguita dal Comune; che, in ogni caso, la transazione in sede lavoristica aveva ragionevolmente riconosciuto al Mele un trattamento identico a quello del suo predecessore;

f) che, in via gradata, la somma contestata andava reclamata dalla Procura al netto e non al lordo e che, comunque, vi erano i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

Ciò premesso, la difesa chiedeva, impregiudicata la eccepita prescrizione, il rigetto della domanda o, in via gradata, una più equa determinazione del *quantum* reclamato.

3. Si costituiva il dr. Dragonetti, difeso dall'avv. Alessandra Blasi, eccependo quanto segue:

a) che, nel sistema dell'art. 41, co.4, CCNL 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16.5.2001, la retribuzione di posizione doveva essere determinata garantendo un allineamento alla retribuzione stabilita per la funzione dirigenziale più elevata concretamente esistente nell'Ente, in modo che la retribuzione di posizione del Segretario non fosse deteriore rispetto ad altre funzioni dirigenziali senza alcuna limitazione in merito alla tipologia di funzione dirigenziale cui riferirsi, come avallato dal parere *pro-veritate* del prof. Pietro Ichino in atti, e che la restrittiva nota 25.10.2010 dell'ARAN (alla quale si era riferito il Procuratore Regionale nell'atto di citazione) riguardava fattispecie assolutamente diversa (incarico dirigenziale extradotazione, diversa da quella del dr. Cozza, assunto a parametro di riferimento stipendiale);

b) che la retribuzione di riferimento per il galleggiamento del dr. Mele era stata quella goduta dal dott. Cozza, dirigente assunto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 su posto in organico vacante (e non extraorganico di cui al comma 2), con contratto di diritto pubblico (cfr. deliberazione di G.C. n. 2121/2003) e con applicazione dell'allora vigente

CCNL per i dirigenti del Comune di Milano, e che i dirigenti a tempo determinato erano e sono dirigenti come gli altri, indipendentemente dal procedimento utilizzato per la loro scelta e che l'art. 41, comma 5 CCNL cit. che non distingueva tra dirigenti a tempo determinato e dirigenti a tempo indeterminato;

c) che dott. Dragonetti era stato nominato Direttore Centrale della D.C. Risorse Umane solo nel mese di novembre 2011 ed era rimasto del tutto estraneo sia alla determinazione della retribuzione di posizione del dott. Mele, sia alla successiva corrispondenza intercorsa con la Ragioneria dello Stato;

d) che, dopo la sentenza del Tribunale lavoro di Milano 17.1.2012 n.5610, la trattativa per conciliazione giudiziale era intervenuta tra i legali delle parti, sulla base di una questione di incerta interpretazione e che il Dragonetti aveva, in mera rappresentanza del Sindaco di Milano (cui spetta la rappresentanza in giudizio del Comune ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano), sottoscritto la conciliazione suddetta il 26.6.2012 su avallo del Sindaco e del DG;

e) che la Procura contabile aveva avuto notizia giornalistica della sentenza Tribunale lavoro di Milano 17.1.2012 n.5610, aprendo un fascicolo il 7 maggio 2012, attivando richieste istruttorie e poi inoltrando un invito a dedurre ricevuto dal Dragonetti il 16.5.2017, con conseguente prescrizione dell'azione contabile;

f) che la conciliazione giudiziale intervenuta a fronte di questione di assai dubbia interpretazione esprimeva una scelta discrezionale insindacabile

nel merito che aveva evitato al Comune di Milano un danno ben maggior derivante da possibile soccombenza in appello;

g) che, in ordine alla corretta parametrizzazione del galleggiamento retributivo fruito dal dr.Mele, deponeva la giurisprudenza della Corte di Cassazione che aveva statuito *“l’applicabilità ai dirigenti a termine delle norme del testo unico del pubblico impiego”* e che *“l’assenza di una disciplina specifica del rapporto dei dirigenti a termine non ha peraltro altro significato dell’assenza di particolarità della fattispecie – la cui unica particolarità rispetto al rapporto dei dirigenti a tempo indeterminato risiede solo nella costituzione e durata, e non invece nella disciplina del rapporto – alla quale sono applicabili tutte le regole previste per i dirigenti a tempo indeterminato”* e che *“al rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici assunti a termine si applicano le garanzie previste dal testo unico per il pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti a tempo indeterminato”* (Cass., sez.lav., 19.3.2015, n. 5516, ripresa da C.Conti, sez. Giur. Lombardia, 24.3.2009, n. 165);

h) che detta incertezza interpretativa escludeva la colpa grave nell’azione del Dragonetti;

i) che, in via gradata, il danno contestato dalla Procura andava quantificato al netto e non al lordo delle imposte e andavano valutati gli apporti concausali dati da altri soggetti non convenuti in giudizio (Sindaco, avvocatura, altri responsabili di uffici coinvolti).

Tutto ciò premesso, la difesa, ribadita l’eccezione di prescrizione, chiedeva il rigetto nel merito della domanda o, in via gradata, una più equa determinazione del *quantum*.

All'udienza del 23 gennaio 2019, udita la relazione del Magistrato designato, la Procura e i difensori dei convenuti sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La questione al vaglio del Collegio concerne un prospettato danno erariale patito dal Comune di Milano per erogazione di maggiorazioni stipendiali corrisposte dal Comune predetto al Segretario Generale Giuseppe Mele dall'1.9.2006 al 31.5.2011, non dovute secondo parte attrice in quanto il Comune aveva erroneamente erogato una retribuzione di posizione parametrata, in base al c.d. principio di allineamento o galleggiamento retributivo di cui all'art.41, co.5 del CCNL 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16.5.2001, alla funzione dirigenziale più elevata del Comune di Milano, coincidente però con quella del dirigente "esterno" a termine dr.Cozzi, incaricato dal Sindaco ai sensi dell'art.110 del d.lgs. n.267 del 2000 (e verosimilmente fruitore di un elevato assegno *ad personam ex* art.110, co.3 TUEL per la specifica elevata professionalità) e non già con quella, meno elevata, di un dirigente "interno" a tempo indeterminato.

Tale esborso stipendiale, dall'1.9.2006 al 31.5.2011, viene dalla Procura determinato in euro 321.891,71 lordi, poi ridottisi ad euro 239.387,39, a seguito di volontaria refusione da parte del Mele al Comune di parte di tale iniziale importo, dopo la conciliazione giudiziale intervenuta il 26.6.2012 in sede lavoristica tra le parti successiva alla sentenza 17.1.2012 n.5610 del Tribunale di Milano (sfavorevole al ricorrente Mele) e in pendenza di appello.

2. La domanda, ad avviso del Collegio, è infondata e va respinta per un assorbente motivo, rappresentato dalla assenza sia di danno erariale che di colpa grave in capo ai convenuti, a fronte di un quadro normativo oggettivamente incerto e, anzi, obiettivamente più favorevole, sul piano testuale e sistemico, alla scelta gestionale-stipendiale effettuata dal Comune di Milano (e, dunque, dai convenuti e dall'avvocatura comunale, con avallo del Sindaco), all'origine dell'esborso contestato dalla Procura. Tale scelta, in realtà, non appare né abnorme, né in contrasto con una ragionevole lettura del c.d. principio di allineamento o galleggiamento retributivo di cui all'art.41, co.5 del CCNL 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16.5.2001.

3. Ed invero, tale norma sancisce testualmente: *“Gli enti assicurano, altresì, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”*.

Come ben rimarca la difesa di ambo i convenuti, premesso che la contrattazione collettiva (*ex d.P.R. n. 465/97* competente a regolare il trattamento retributivo dei Segretari comunali) ha previsto l'attribuzione al Segretario comunale di una retribuzione di posizione collegata alla rilevanza delle funzioni assegnate ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare, la norma in esame va interpretata secondo i tradizionali canoni ermeneutici, ovvero: *a) il significato delle parole; b) la volontà delle parti; c) la buona fede.*

Orbene, nella specie, tutti i tre suddetti criteri depongono in favore di un'unica interpretazione.

In primo luogo, dalla formulazione lessicale e letterale della disposizione contrattuale si evince che le parti collettive hanno voluto fare testuale ed onnicomprensivo riferimento alla “*funzione dirigenziale più elevata nell'ente*”, senza distinguere, come vorrebbe la Procura sulla scorta di rilievi della Ragioneria Generale e dell'Aran (che non sono, notoriamente, fonti normative), tra figure dirigenziali “esterne” assunte a termine dalla p.a. e dirigenti “interni” con contratto di lavoro indeterminato. Il chiaro significato delle parole di cui all'art. 41 co. 5 del CCNL di riferimento, dunque, milita in favore delle tesi secondo cui non vi è – ai fini dell'applicazione del principio del galleggiamento – una differenziazione tra dirigenti a termine e dirigenti a tempo indeterminato.

In secondo luogo, sul piano logico-sistematico, la *ratio* del principio del galleggiamento, che è espressamente individuata nella medesima disposizione contrattuale, va individuata nell'esigenza di garantire al segretario – stante il suo ruolo sovraordinato a tutti i dirigenti – una retribuzione di posizione superiore a quella del personale dirigenziale. In coerenza con il principio di proporzionalità e in conformità all'art. 36 Cost., la retribuzione del segretario non può, nel disegno contrattuale, essere definita in misura inferiore alla corrispondente voce di chi è sottordinato e possiede un ambito di competenze settoriale e meno ampio.

La norma, seppur opinabile su un piano di coerenza sistematica, prevedendo per i soli Segretari comunali un eccezionale permanenza in vita del c.d. allineamento o galleggiamento retributivo dopo la realizzata generale

abrogazione normativa del principio voluta dal legislatore ad opera dell'art. 2 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 9 agosto 1992 n. 359, e successivamente interpretato autenticamente dall'art. 7, comma settimo del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito a sua volta in L. 14 novembre 1992 n. 438 (intervento ritenuto costituzionalmente legittimo da C.cost. 7 ottobre 1999 n. 379 (che ebbe a rimarcare come che *"l'applicazione dell'istituto del c.d. allineamento stipendiale, che pur era diretto ad eliminare diseguaglianze, creava a sua volta diseguaglianze ulteriori, alterava il principio secondo il quale la progressione nel trattamento economico deve corrispondere a criteri prefissati nella legge e nei contratti collettivi e finiva con il determinare effetti irrazionali che ne hanno, appunto, giustificato la generalizzata soppressione"* e che *"gli inconvenienti o le distorsioni che si verificano per effetto dell'eventuale irrazionalità o inadeguatezza di meccanismi retributivi stabiliti o recepiti dal legislatore con un nuovo regime retributivo non possono, dunque, trovare rimedio consolidando quegli effetti mediante l'adozione di ulteriori meccanismi destinati, essi pure, a determinare irrazionalità e diseguaglianze"*), ha una sua portata anche logicamente generale.

Infatti, un'interpretazione che dovesse distinguere i dirigenti in base all'eventuale apposizione di un termine al loro contratto di lavoro, non terrebbe in alcun modo conto della ragione sottesa al principio del galleggiamento, posto che il segretario è parimenti sovraordinato sia ai dirigenti a termine sia al personale dirigenziale a tempo indeterminato, che godono del medesimo *status*, distinguendosi solo per le modalità di reclutamento, concorsuale o selettivo-curriculare, e per la durata del

rapporto di lavoro, a termine o a tempo indeterminato, e che sottostanno al medesimo giudice (il g.o.) per le relative controversie lavoristiche.

In terzo luogo, la lettura proposta dalla Procura sulla scorta dei pareri della Ragioneria e dell'Aran si porrebbe in contrasto con il principio dell'interpretazione secondo la volontà delle parti e della buona fede contrattuale esternata in una inequivoca formulazione pattizia.

Del resto sia la normativa (d.lgs. n.165 del 2001; art.110 TUEL), sia la Contrattazione collettiva, sia la giurisprudenza della Cassazione (secondo cui *“al rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici assunti a termine si applicano le garanzie previste dal testo unico per il pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti a tempo indeterminato”*: Cass., sez.lav., 19 marzo 2015, n. 5516, recepita anche da C. Conti, sez. giur. Lombardia, 24 marzo 2009, n. 165), univocamente equiparano la dirigenza a tempo indeterminato reclutata tramite concorso alla dirigenza a tempo determinato reclutata in via selettiva-curriculare ai sensi degli art.19, co.6, d.lgs. n.165 o 110 TUEL.

E alcuna rilevanza assume la evenienza che il dirigente esterno di riferimento per il galleggiamento sia extra dotazione organica o in dotazione organica (in ogni caso il dirigente esterno di riferimento per il galleggiamento, dr.Cozza, era in dotazione organica, circostanza non smentita dalla Procura), rilevando la unitaria ed unica qualifica dirigenziale.

Unico limite all'operatività dell'istituto in esame è dato dalla durata temporale del galleggiamento, fatalmente correlato alla durata dell'incarico a termine conferito al dirigente esterno di riferimento.

In sintesi, la eccezionale normativa sul galleggiamento dei Segretari comunali, ancorchè criticabile su un piano sistematico quale testuale ed eccezionale residuo di un discutibile (ma non irragionevole) istituto espunto in via generale dall'ordinamento, non consente sul piano testuale e logico di operare, ai fini della sua applicazione, alcuna differenza tra le due predette figure dirigenziali nell'applicazione dell'art. 41 co. 5 del CCNL cennato.

I pareri Aran e Ragioneria Generale dello Stato (si quali si è acriticamente adagiato il Tribunale lavoro di Milano con la ricordata sentenza 17.1.2012 n.5610) richiamati dalla Procura non offrono alcuno spunto motivazionale a supporto della avversa tesi restrittiva ivi affermata, ma con mera assiomatica petizione di principio priva di un benché minimo ragionamento sul piano testuale o sistematico.

Non si vuole qui mettere in discussione l'autorevolezza e terzietà (meno accentuata nell'Aran in sede consultiva), ma occorre che gli approdi ermeneutici siano motivatamente argomentati: ciò non è avvenuto nel caso di specie.

Pertanto, a fronte di un compenso frutto di legittimo galleggiamento e, come tale, ad avviso del Collegio, dovuto al Segretario comunale dr.Mele, nonostante avversa e assiomatica opinione della Ragioneria, dell'Aran (ma quest'ultima su fattispecie relativa a dirigente di riferimento esterno extra dotazione organica, evenienza diversa da quella *sub iudice*) e del giudice del lavoro di prime cure (acriticamente adagiato su detti pareri), la successiva chiusura transattiva del contenzioso lavoristico tra il dr.Mele ed il Comune di Milano, appare come una scelta ragionevole e addirittura vantaggiosa a fronte di una possibile e verosimile riforma in appello o in Cassazione della

sentenza 17.1.2012 n.5610 del Tribunale di Milano (sfavorevole al ricorrente Mele), e tale scelta ha comportato una evidente riduzione, a favore del Comune, dell'esborso stipendiale dovuto al Mele.

Probabilmente, ma la riflessione esula dal campo di indagine di questa Corte, in sede lavoristica la difesa Comunale avrebbe potuto solo prospettare una possibile nullità dell'istituto contrattuale del galleggiamento delineato dall'art.41, co.5 del CCNL 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16.5.2001 (ancora vigente in virtù dell'art.12 del successivo CCNL 2006-2009 del 14.12.2010), per contrasto con norma imperativa, ovvero con il suddetto dell'art. 2 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333 (convertito in legge 9 agosto 1992 n. 359, e successivamente interpretato autenticamente dall'art. 7, comma settimo del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito a sua volta in L. 14 novembre 1992 n. 438) che ha in via generale abrogato l'istituto. Ma tale domanda non risulta essere stata formulata dalla difesa Comunale nella pertinente sede lavoristica (ma lo potrà in future evenienze) e non può dunque essere in questa sede officiosamente analizzata.

Né risulta essere stato attivato in sede lavoristica il peculiare ed utilissimo strumento di interpretazione autentica del predetto art.41, co.5 del CCNL, ai sensi dell'art.64 del d.lgs. n.165 del 2001, che avrebbe potuto portare le controparti contrattuali (Aran e Sindacati) ad una interpretazione consensuale (e non unilaterale come avvenuto ad opera dell'Aran in sede di parere) ed autentica della clausola contrattuale prevenendo futuri contenziosi e ricadute anche in sede giuscontabile nascenti da dubbi ermeneutici.

Né a tale esclusivo strumento interpretativo negoziale tra le parti firmatarie può sopperirsi con una interpretazione unilaterale, ovvero della

sola Aran, i cui pareri, anche se autorevoli (ove motivati), non sono vincolanti e, nella specie, non sono neanche condivisibili, al pari dei rilievi della Ragioneria Generale dello Stato, in quanto assiomatici e disancorati dal dato testuale e dalla *ratio* della norma. Difatti, anche la Cassazione ha più volte chiarito (cfr. *ex pluribus* Cass., sez.lav., 11 marzo 2015, n. 4878) che il parere reso dall'ARAN “*al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c. (cfr. Cass., 15 marzo 2010, n. 6204; Cass., 4 marzo 2002, n. 3081; Cass., 29 luglio 1994, n. 7103) deve ritenersi inidoneo, in considerazione del suo carattere unilaterale, ad identificare la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo, rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c., potendo al più assurgere alla funzione di fornire chiarimenti ed elementi di valutazione riguardo agli elementi di prova già disponibili, rientrando nella generica nozione di materiale istruttorio liberamente e discrezionalmente valutabile dal giudice (cfr. Cass., 19 giugno 2004, n. 11464)*”.

4. In conclusione, la correttezza della iniziale erogazione retributiva frutto di galleggiamento su dirigente a termine (in organico) esterno ex art.110 TUEL, o comunque la palese dubbio della questione in sede applicativa per un dirigente o un legale, e la ragionevolezza della successiva scelta conciliativa in sede lavoristica, escludono sia il danno ipotizzato, sia, comunque, la colpa grave nella condotta dei convenuti, con conseguente rigetto della domanda e condanna del Comune di Milano al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti, liquidate come da dispositivo.

Tale assorbente statuizione dispensa il Collegio dall'analisi delle ulteriori eccezioni difensive, ivi compresa, quella logicamente successiva, di

prescrizione dell'azione, a fronte di una responsabilità qui esclusa a monte, e di evocazione in giudizio di altri soggetti non convenuti in questa sede (Sindaco e avvocato comunale, oltre a dirigenti di settore).

Da ultimo osserva il Collegio che non vengono in gioco in questa sede le ulteriori complesse questioni, di natura lavoristica e non giuscontabile, circa le controverse modalità di determinazione del galleggiamento in esame in ordine alle voci computabili, oggetto di recente basilare intervento nomofilattico della Cassazione (Cass., sez.lav., 6 marzo 2018 n.5284).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, RIGETTA la domanda nei confronti di **Davide Amedeo CORRITORE** (c.f. CRRDDM58C12F205D), e **Nunzio Domenico Paolo DRAGONETTI** (C.F. DRG NZD 62H29 F205C) e condanna il Comune di Milano al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre IVA e CPA come per legge per ciascun convenuto.

Così deciso in Milano il 23 gennaio 2019

Il Magistrato relatore

Il Presidente

Vito Tenore

Antonio Caruso

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL DIRIGENTE